

Padova, 14 Giugno 2017

Inclusione alunni disabili nella scuola dell'infanzia paritaria

Le normative di riferimento, sono le seguenti:

Legge 104 del 1992: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) sue successive integrazioni
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/b9b27816-47b5-4031-9f4b-f0a8d1a8f364/prot104_92.pdf

Legge 62 del 2000: norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione
archivioptlx.pubblica.istruzione.it/scuola/leggi/legge62_00.rtf

Accordo di Programma della Provincia di Padova – 20 luglio 2007
<http://www.istruzioneepadova.it/intedu/Disabili-Documents/AccordoProgramma2009-Integrazione-Disab.pdf>

MIUR – Linee Guida per l'integrazione degli alunni disabili – 2009
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot4274_09

Decreto Giunta Regionale del Veneto n. 2959 del 28.12.12
<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=245207>

1-ALUNNI GIA' CERTIFICATI che vengono iscritti alla scuola dell'infanzia, per la prima volta:

La scuola, attraverso i documenti della certificazione consegnati dalla famiglia, al momento dell'atto dell'iscrizione, prende atto della gravità certificata come indicato nella seconda facciata dell'UVMD rilasciata dall'ULSS ai genitori.

Quanto prima contatta attraverso la famiglia l'equipe psico-medica per concordare le modalità di inserimento del bambino e per predisporre i primi obiettivi.

A seguito dell'inserimento verso fine settembre la scuola redige:

- il PDF (Profilo Dinamico Funzionale)
- il PEI (Progetto Educativo Individualizzato) che verrà condiviso con la famiglia e l'equipe psico-medica
- il PDP (Piano Didattico Personalizzato) che verrà predisposto successivamente all'incontro con l'equipe

(tutti questi documenti sono tratti da ACCORDO DI PROGRAMMA della provincia di PADOVA)

2-SEGNALAZIONE DA PARTE DELLA SCUOLA DI ALUNNO IN DIFFICOLTA'

Per eventuali difficoltà persistenti osservate su di un bambino, nel corso dell'anno scolastico, la scuola redige la seconda parte del *MODULO S/1 segnalazione Alunno in difficoltà – dati osservativi* – a firma di tutte le docenti della scuola e condivide con la famiglia le osservazioni relative all'alunno. Si consiglia di fare osservazioni a distanza di 1 mese e di documentarle sistematicamente, tramite lo stesso modello

Se la famiglia è concorde, tale documento completato anche dalla compilazione e dalla firma dei genitori sulla prima facciata, va portato dai genitori stessi all'equipe psico-medica competente.

Se la famiglia non è concorde, la scuola proseguirà ugualmente con le osservazioni e redigerà, sempre a cadenza mensile, il modello S1 per tenere documentati i progressi e le difficoltà del bambino.

Nel caso in cui la famiglia abbia consegnato all'equipe psico-medica la segnalazione, si potranno verificare una delle seguenti situazioni:

- il bambino non viene certificato, non si deve procedere con altra pratica
- il bambino viene certificato, la scuola dovrà procedere come al punto 1
- al bambino viene consigliata una terapia specifica (logopedia, o psicomotricità, o supporto psicologico, ...) la scuola, sempre in accordo con la famiglia, dovrà tenere i contatti con l'esperto di riferimento e redigere il PDP (Piano Didattico Personalizzato).

3- FORMAZIONE DELLE CLASSI CON PRESENZA DI ALUNNO DISABILE

Comunicazione UST Padova del 11.04.2017

La consistenza numerica degli alunni per classe è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al quale si fa riferimento annualmente per la consistenza della dotazione organica per ogni scuola di diverso ordine e grado [art. 3] e tiene conto del numero complessivo degli alunni iscritti.

Qualora le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, accolgono alunni con disabilità queste sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni e con deroghe fino al 10%, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola [art. 5].

4- LA FIGURA DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Il compito di insegnante di sostegno può essere assolto da ogni docenti di scuola dell'infanzia con abilitazione all'insegnamento. Le scuole paritarie sono tenute a garantire le attività per il sostegno.

Dalle LINEE GUIDA - PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (MIUR 2009)

"[...]si è integrati/inclusi in un contesto, infatti, quando si effettuano esperienze si attivano approfondimenti assieme agli altri, quando si condividono obiettivi e strategie di lavoro e non quando si vive, si lavora, si siede gli uni accanto agli altri. [...]"

La documentazione relativa alla programmazione in parola, deve essere resa disponibile alle famiglie, al fine di consentire loro la conoscenza del percorso educativo concordato e formativo pianificato, poi [...]

... la flessibilità organizzativa e didattica, prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche consente di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità [......] (p.15)

La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili e delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula (p.17)

Un sistema inclusivo considera l'alunno protagonista dell'apprendimento qualunque siano le sue capacità e le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al "sapere", rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e "assecondando" i meccanismi di auto regolazione.

..... metodologia dell'apprendimento cooperativo.

.... E' l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione La logica deve essere invece sistemica (p. 18)

La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione

... La famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del PDF e del PEI, nonché alle loro verifiche. (p.19)

Pertanto in ogni scuola dell'infanzia **devono essere garantite LE ATTIVITA' per il SOSTEGNO.**

Laddove sia la gravità della disabilità, sia la scarsità delle risorse umane ne evidenziano il bisogno si procede all'assunzione di personale abilitato all'insegnamento, per svolgere le attività di sostegno.

Nelle scuole in cui, a livello organizzativo si riesce ad identificare una persona tra le docenti abilitate, che può svolgere in orario di servizio, ma non in orario frontale di sezione, le attività condivise per il sostegno in accordo con il **collegio docenti che individua tempi, spazi e modalità organizzative.** Proprio perché il progetto è condiviso vanno definiti assieme tra personale docente ed O.SS. gli obiettivi per le attività di sostegno, gli obiettivi per i tempi di sezione, gli obiettivi per i tempi in grande gruppo (salone, pranzo, riposo, gioco libero, ...) gli obiettivi per l'O.SS. Inoltre, si ricorda che, qualora l'insegnante designata per le attività di sostegno fosse assente, le attività vanno garantite ugualmente dalle altre colleghe.


Quanto realizzato per le attività di sostegno, deve essere documentato e conservato nell'apposita cartella relativa al bambino e conservata in archivio "sotto chiave".

5 – PRESENZA DI PERSONALE TERAPEUTICO ESTERNO ALLA SCUOLA

All'interno della Scuola dell'Infanzia non può essere accolto personale terapeutico esterno (es. logopedisti e specialisti in altre terapie) ad eccezione dei casi in cui sia prevista una collaborazione secondo un progetto definito dalla scuola, condiviso con la famiglia e con l'equipe psico-medica, che segue il bambino certificato. Laddove non vi sia alcuna struttura clinica a consigliarlo, la scuola elabora comunque un suo progetto per il bambino certificato, come al punto 1 del presente documento. Tale progetto, definito dalla scuola, tiene conto della presenza degli esperti esterni, ma si riferisce esclusivamente alle linee pedagogico-didattiche e non terapeutiche del percorso. La prospettiva pedagogica riguarda soprattutto il coinvolgimento dei compagni di scuola dell'alunno certificato (come suggerito dalle Linee Guida del 2009 – MIUR 2009)) e non il percorso terapeutico.

Nel caso di bambini certificati in cui, per indicazioni dell'equipe psico-medica si renda utile creare un progetto che prevede la collaborazione tra la scuola e un terapeuta esterno, è necessario tenere conto delle seguenti condizioni:

- il personale tecnico deve essere sempre e comunque assunto dalla scuola e non può mai essere addebitato, direttamente o indirettamente, ai genitori dell'alunno;
- il personale tecnico, non essendo abilitato all'insegnamento, è tenuto ad operare secondo quanto previsto dalla vigente normativa per il personale non abilitato.

La Vice-Presidente
Rosangela Roson


La Coordinatrice Provinciale
Perozzo Marina
